



Determinazione n.\_120 del 22 novembre 2018

**OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FARMACISTA COLLABORATORE PER 12 MESI FULL TIME, DI UN ARCHITETTO CONTRATTO PART TIME 30 ORE SETTIMANALI E DI UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTRATTO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI.;**

#### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

PREMESSO che in data 29/10/2018 veniva pubblicata sul sito internet della Società la determinazione nr. 109 inerente all'assunzione a tempo determinato di un farmacista collaboratore per 12 mesi full time, di un architetto contratto part time 30 ore settimanali e di un impiegato amministrativo contratto part time 18 ore settimanali;

PREMESSO ancora che l'allegato A alla predetta determinazione nr.109 prevede tra i requisiti di partecipazione alla procedura per l'assunzione di un architetto il possesso del Diploma di laurea in Architettura, con relativa abilitazione all'esercizio della professione;

CONSIDERATO che in data 09/11/2018, con riferimento alla selezione di un architetto con contratto part time 30 ore settimanali, è pervenuta a mezzo pec. la candidatura (curriculum protocollato nr.555 del 16/11/2018), con la seguente precisazione: " considerato che il sottoscritto ha titolo di Laurea in Ingegneria Edile equipollente a quello di Architetto, con la presente sono a inviarvi il mio curriculum";

RITENUTO di acquisire un parere legale in merito alla equipollenza del titolo di laurea in Ingegneria edile rispetto al diploma di laurea in Architettura richiesto per la partecipazione alla selezione, pervenuto in data 22/11/2018;

TENUTO CONTO CHE, in linea di principio, laddove l'avviso di selezione richieda specifici requisiti ai fini della partecipazione alla procedura, il candidato deve esserne in possesso, pena l'esclusione e che, in particolare, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che " Quando un bando richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. Tale principio poggia sul riconoscimento in capo all'Amministrazione che indice la procedura selettiva di un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo che permette l'accesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire" ( Cons.Stato,Sez.VI,03.05.2010, n.2494);

CONSIDERATO che ,in caso analogo, il T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, Sez.I, 17.06.2009, n. 429 ha statuito che, " In punto di vincolatività della lex gara e di par condicio, è da escludere che la stessa amministrazione possa, successivamente alla presentazione delle domande e nonostante non abbia previsto alcuna equipollenza rispetto all'unico titolo espressamente previsto in sede di avviso pubblico, valutare in concreto l'equipollenza della laurea in architettura rispetto a quella in ingegneria rispetto alle proprie esigenze operative";

VALUTATE la vincolatività delle previsioni dell'avviso di selezione che richiede il possesso del diploma di laurea in Architettura e la mancanza di una norma che stabilisca l'equivalenza tra il diploma di laurea in Architettura e il diploma di laurea in Ingegneria edile;



ATTESO che il candidato. è in possesso di diploma di laurea in Ingegneria edile;  
Tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

1. Per le ragioni sopra esposte, di procedere all'esclusione della candidatura curriculum protocollato n. 555 del 16/11/18. dalla procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di un architetto con contratto part time 30 ore settimanali;
2. Di dare comunicazione della presente determinazione all'interessato.

L'Amministratore Unico  
Dottor Andrea Gambini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Gambini', is written over the typed name.